Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 11 giugno 2025
(OR. en)

9828/25

Fascicolo interistituzionale: 2025/0121(NLE)

MAR 92
OMI 32

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 110ª sessione per quanto riguarda l'adozione di modifiche della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), del 1974, del codice internazionale di sicurezza per le unità veloci del 1994 (codice HSC del 1994) e del codice internazionale di sicurezza per le unità veloci del 2000 (codice HSC del 2000) *- Adozione*

INTRODUZIONE

1. Il 22 maggio 2025 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la proposta in oggetto.

2. La proposta riguarda la definizione della posizione dell'Unione in occasione della 110ª sessione del comitato per la sicurezza marittima ("MSC 110") dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) per quanto riguarda l'adozione di modifiche della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), del 1974, del codice internazionale di sicurezza per le unità veloci del 1994 ("codice HSC del 1994") e del codice internazionale di sicurezza per le unità veloci del 2000 ("codice HSC del 2000").

3. Le modifiche della SOLAS, del codice HSC del 1994 e del codice HSC del 2000 che dovrebbero essere adottate nel corso della MSC 110 saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulla direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[1] e sul regolamento di esecuzione (UE) 2024/1975 della Commissione[2].

4. Le modifiche sono in linea con gli obiettivi dell'Unione di migliorare la sicurezza marittima e proteggere l'ambiente marino e la salute umana, in particolare migliorando le condizioni di salute e sicurezza per i piloti e garantendo una migliore protezione dei neonati.

LAVORI NELL'AMBITO DEGLI ORGANI PREPARATORI DEL CONSIGLIO

5. Il 19 e il 26 maggio 2025 il gruppo "Trasporti marittimi" ha esaminato la proposta della Commissione sulla base di una copia preliminare informale della medesima. Le delegazioni hanno accettato la proposta di compromesso della presidenza presentata durante l'ultima riunione.

6. Il gruppo "Trasporti marittimi" ha convenuto di adeguare la proposta, per quanto pertinente, a precedenti decisioni del Consiglio analoghe, ivi comprese salvaguardie relativamente alla ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri e all'esercizio della competenza mediante l'adozione della decisione del Consiglio in oggetto.

7. La Commissione ha manifestato timori per alcune modifiche apportate alla sua proposta iniziale.

8. In seguito all'accordo raggiunto in sede di gruppo, il testo del progetto di decisione del Consiglio è stato messo a punto dai giuristi-linguisti del Consiglio.

---

[1] Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1).

[2] Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1975 della Commissione, del 19 luglio 2024, recante modalità di applicazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova per l'equipaggiamento marittimo e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1667 della Commissione (GU L, 2024/1975, 26.7.2024).

AZIONE RICHIESTA

9. Si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a esaminare e approvare il progetto di decisione, il cui testo messo a punto dai giuristi-linguisti figura nel documento ST 9465/25, e a trasmetterlo al Consiglio in vista della sua adozione in una sessione futura.

10. Il Parlamento europeo sarà informato dell'adozione conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, TFUE.